

Relazione sul Governo Societario di SINT S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito "Testo Unico") è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 6 – "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practices* gestionali.

L'attività di SINT S.p.A.

La SINT è una società per azioni a capitale interamente pubblico, il cui pacchetto azionario è detenuto dal Comune di Castellammare di Stabia.

La società – da Statuto - ha per oggetto la gestione di complessi patrimoniali ed immobiliari a scopo termale, alberghiero, turistico, ricettivo, industriale e commerciale. Può all'uopo compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento del fine suddetto.

La società può altresì, mediante la realizzazione e la gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, procedere allo sfruttamento di acque termali e minerali di cui sia concessionaria nell'ambito del compendio termale di Castellammare di Stabia (Na) e svolgere tutte le attività connesse ivi comprese la realizzazione e la gestione di stabilimenti alberghieri.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta "per conto", in concessione in appalto, attraverso società controllate, collegate o partecipate, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

I requisiti della società

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune, che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed in particolare il Dirigente del Settore Economico Finanziario, del Settore Patrimonio e del Settore competente per materia.

SINT S.p.A. ed il Testo Unico

La presente Relazione sul Governo Societario costituisce un'ulteriore "tappa" rilevante di attuazione delle disposizioni del Testo Unico da parte della Società.

Lo Statuto societario della SINT ha recepito le modifiche previste dall'articolo 26 del Testo Unico.

La governance di SINT

In base alla normativa applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale e/ o revisore legale;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

SINT si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità.

Come previsto da Statuto, all'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, eccezion fatta per la facoltà di nomina del Comune di Castellammare di Stabia di cui in appresso;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorché questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista dagli articoli 9, 10 e 30 del presente statuto.
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le modalità con le quali l'organo amministrativo riferisce all'assemblea circa, tra l'altro, i bilanci di previsione, il monitoraggio delle attività aziendali e le modalità di esecuzione degli obiettivi aziendali affidati all'organo amministrativo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.30 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione delle azioni di cui al precedente articolo 7;
- d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.8 del presente statuto;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Al Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore unico compete in via esclusiva la gestione della società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Modello di Organizzazione e di Controllo

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal

d.lgs. 231/01 s.m.i., SINT ha definito e adottato il Codice Etico, che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di SINT sono tenuti al rispetto del Codice Etico.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute rispettivamente nella L. 190/2012 (come da ultimo modificata dal D.Lgs. 97/2016) e nel D.Lgs. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.L.90/2014 convertito con L. 114/2014 nonché dal D.Lgs. 97/2016), la SINT ha approvato nell'assemblea del 20 giugno 2017 il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione e trasparenza.

Gestione dei rischi

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che permeano tutta l'organizzazione

coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e Revisore legale.

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4" e cioè nella presente relazione o qualora non siano adottati ne danno conto delle ragioni all'interno della medesima relazione.

Il Collegio Sindacale è l'organo preposto per cui la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione al Consiglio di Amministrazione e ai Soci.

Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico

La società, considerata l'esigua struttura organizzativa e anche per la peculiarità della sua attività, non si è ancora dotata di "*regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale*".

Considerato che la struttura organizzativa è formata da sole due unità: un quadro e un operaio non si è dotata di un ufficio specifico di controllo interno.

